

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

#### N. 123/2012 DEL 15/06/2012

L'anno DUEMILADODICI il giorno 15 del mese di giugno alle ore 08:30 si è riunita nell'apposita Sala la Giunta comunale.

Sono presenti ed assenti i sigg:

		Presente/Assente
PEDROTTI CLAUDIO	Sindaco	Presente
MAZZER RENZO	Vice Sindaco	Presente
CONFICONI NICOLA	Assessore	Presente
MIO CHIARA	Assessore	Assente
ROMOR VINCENZO	Assessore	Presente
TOFFOLO MARTINA	Assessore	Presente
MORO FLAVIO	Assessore	Assente
ZILLE BRUNO	Assessore	Presente
CATTARUZZA CLAUDIO	Assessore	Presente

Presenti: 7 Assenti: 2

Partecipa alla riunione il **Segretario Generale** sig. **GINI Paolo**.

Il Sig. **PEDROTTI CLAUDIO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare.

STRUTTURA PROPONENTE: UO COMPLESSA TRIBUTI

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE VALORI INDICATIVI PER LE AREE EDIFICABILI AI FINI IMU ANNO 2012.



Su proposta presentata dall'Assessore Chiara Mio

#### LA GIUNTA

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 recante (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11,12,13,21 e 26;

Visto il D.Lgs. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale";

Visti in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale unica in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili:

#### Considerato che:

- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale unica, a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo, 13;
- l'applicazione a regime dell'imposta municipale unica è fissata al 2015;

Dato atto che occorre provvedere a determinare i valori medi venali delle aree edificabili al fine di permettere ai contribuenti il corretto versamento dell'I.M.U. per l'anno 2012;

Visto il Regolamento sull'IMU in vigore;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Municipale:

- n. 435 del 9 dicembre 2002, con la quale sono state approvate, ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'art. 3 del Regolamento comunale ICI, le tabelle con i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili per gli anni d'imposta 1997-2002;
- n. 97 del 24 marzo 2003 con la quale sono state approvate alcune precisazioni in ordine alla lettera e all'applicazione delle disposizioni introdotte con la deliberazione di cui sopra;
- n. 168 del 26 maggio 2003, rettificata con deliberazione n. 184 del 3 giugno 2003, con la quale sono stati approvati, ai soli fini della determinazione dei valori venali di riferimento delle aree fabbricabili relativi all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), la suddivisione del territorio comunale per zone omogenee ed i valori venali di riferimento per l'anno d'imposta 2003:
- n. 147 del 21 aprile 2004, con la quale sono stati confermati, ai soli fini della determinazione dei valori venali di riferimento delle aree fabbricabili relativi all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), la suddivisione del territorio comunale per zone omogenee ed i valori venali di riferimento per l'anno d'imposta 2004, approvati con la sopra richiamate deliberazione n. 168 del 26 maggio 2003;
- n. 114 del 18 aprile 2005, con la quale è stata confermata, ai soli fini della determinazione dei valori venali di riferimento delle aree fabbricabili relativi all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), la suddivisione del territorio comunale per zone omogenee ed i valori venali di riferimento per l'anno d'imposta 2005, approvati con la sopra richiamate deliberazione n. 168 del 26 maggio 2003, nonché stabiliti i valori venali di riferimento per l'anno d'imposta 2005;
- n. 57 del 20 febbraio 2006 con la quale è stata confermata, ai soli fini della determinazione dei valori venali di riferimento delle aree fabbricabili relativi all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), la suddivisione del territorio comunale per zone omogenee ed i valori venali di riferimento per l'anno d'imposta 2005, approvati con la sopra richiamate deliberazione n. 168 del 26 maggio 2003, nonché stabiliti i valori venali di riferimento per l'anno d'imposta 2006;



## Comune di Pordenone

- n. 152 del 28 maggio 2007 con la quale è stata confermata, ai soli fini della determinazione dei valori venali di riferimento delle aree fabbricabili relativi all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), la suddivisione del territorio comunale per zone omogenee e sono stati fissati dei nuovi valori venali di riferimento per l'anno d'imposta 2007;
- n. 73 del 25 marzo 2008 con la quale è stata confermata, ai soli fini della determinazione dei valori venali di riferimento delle aree fabbricabili relativi all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), la suddivisione del territorio comunale per zone omogenee e sono stati fissati dei nuovi valori venali di riferimento per l'anno d'imposta 2008;
- n. 115 del 14 aprile 2009 con la quale è stata confermata, ai soli fini della determinazione dei valori venali di riferimento delle aree fabbricabili relativi all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), la suddivisione del territorio comunale per zone omogenee e sono stati confermati i valori venali di riferimento approvati per l'anno d'imposta 2009;
- n. 116 del 26 aprile 2010 con la quale è stata confermata, ai soli fini della determinazione dei valori venali di riferimento delle aree fabbricabili relativi all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), la suddivisione del territorio comunale per zone omogenee e i confermati i valori venali di riferimento per l'anno d'imposta 2010;
- n. 159 del 9 maggio 2011 con la quale è stata confermata, ai soli fini della determinazione dei valori venali di riferimento delle aree fabbricabili relativi all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), la suddivisione del territorio comunale per zone omogenee e sono stati confermati i valori venali di riferimento per l'anno d'imposta 2011;

Visto il vigente Piano Regolatore Comunale;

Ritenuto, anche per l'anno 2012, di stabilire che per le aree individuate come edificabili dal Piano Regolatore Comunale ma classificate come "area fluviale" dal progetto di Piano di stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Livenza" e di fatto quindi inedificabili, il valore imponibile ai fini IMU sia quello derivante dal reddito dominicale;

Dato atto che i valori determinati in questa sede saranno validi per l'anno 2012 e che i suddetti valori saranno considerati quali valori minimi per il controllo del corretto versamento e degli accertamenti per l'anno 2012, stabilendo che non si provvederà al rimborso delle somme eventualmente versate da contribuenti che abbiano assunto valori unitari maggiori di quelli qui deliberati;

Visto il parere di conformità dato dal Dirigente del Settore V Assetto Territoriale datato 12 giugno 2012;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

Richiamato l'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze delle giunte comunali;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, come previsto dall'art. 49 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267, qualora la proposta non sia mero atto di indirizzo;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, come previsto dall'art. 49 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267, qualora la proposta comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, come richiesto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;



Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese,

#### **DELIBERA**

- 1) di confermare, ai soli fini indicativi della determinazione dei valori venali di riferimento delle aree fabbricabili relativi all'IMU, la suddivisione del territorio in zone omogenee così come di seguito specificate e come evidenziate nell'elaborato grafico in scala 1:10.000 allegato alla propria deliberazione n. 168 del 26 maggio 2003;
  - ZONA 1 <u>Centro Storico</u>: identificata come Centro Storico Primario (AP) e Centro Storico Secondario (AS) del Piano Regolatore Generale Comunale;
  - ZONA 2 <u>Residenziale interna</u>: compresa tra la Zona 1 e l'anello circolatorio delimitato dalle vie Dante, Marconi, XXX Aprile, Oberdan e Riviera del Pordenone ( in questa zona sono comprese le aree fabbricabili con accesso e pronte sulla parte esterna e l'anello circolatorio)
  - **ZONA 3 <u>Residenziale esterna</u>**: compresa tra la Zona 2 ed il fiume Noncello, il rilevato ferroviario, la circonvallazione cittadina ed il tracciato della vecchia ferrovia della Comina:
  - **ZONA 4 <u>Residenziale esterna semiperiferica</u>**: compresa tra la Zona 3 e la via Maestra Vecchia, la circonvallazione cittadina, il fiume Noncello, la viabilità autostradale (quartieri di Rorai Grande, Torre, Borgomeduna, Villanova Nuova, San Gregorio)
  - **ZONA 5 Residenziale esterna periferica**: parte residuale del territorio comunale.
- 2) di determinare, come segue, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del vigente Regolamento dell'Imposta Municipale propria (IMU), ai soli fini indicativi, i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili per l'anno 2012:
- <u>Aree fabbricabili identificate dal P.R.G.C. quali Zone A e B residenziali di completamento o</u> ristrutturazione e B di riqualificazione urbana (B/RU):

•	all'interno della Zona 1 – Centro Storico	Euro 195/mc
•	all'interno della Zona 2 – Residenziale interna	Euro 180/mc
•	all'interno della Zona 3 – Residenziale esterna	Euro 125/mc
•	all'interno della Zona 4 – Residenziale esterna semiperiferica	Euro 100/mc
•	all'interno della Zona 5 – Residenziale esterna periferica	Euro 75/mc

- Aree fabbricabili identificate dal P.R.G.C. quali Zone C di espansione residenziale:

•	all'interno della Zona 3 – Residenziale esterna	Euro	125/mc
•	all'interno della Zona 4 – Residenziale esterna semiperiferica	Euro	100/mc
•	all'interno della Zona 5 – Residenziale esterna periferica	Euro	75/mc

- Aree fabbricabili identificate dal P.R.G.C. quali Zone C1 di espansione residenziale con criterio pereguativo:



# Comune di Pordenone

all'interno della Zona 3 – Residenziale esterna
 all'interno della Zona 4 – Residenziale esterna semiperiferica
 all'interno della Zona 5 – Residenziale esterna periferica
 Euro 112/mc
 Euro 90/mc
 67/mc

- Aree fabbricabili identificate dal P.R.G.C. quali Zone D insediamenti produttivi (zone industriali e artigianali):

Euro 65/mg

Aree fabbricabili identificate dal P.R.G.C. quali Zone H2 per attrezzature commerciali di interesse comprensoriale e comunale o Zone H3 per attrezzature commerciali e produttive di completamento:

Euro 140/mq

- Aree fabbricabili identificate dal P.R.G.C. quali Zone H4 per attrezzature e servizi extracomunali:

Euro 75/mg

Si precisa che:

- per le aree che possiedono l'edificabilità legale ma non quella effettiva, in quanto subordinata ad attuazione indiretta (piani attuativi comunali), i valori di riferimento sono ridotti del 20%.
   La riduzione non si applica in presenza di piani attuativi approvati, anche se non ancora convenzionati.
- per le aree gravate da servitù di elettrodotto o di altri pubblici servizi, per le aree che presentano condizioni morfologiche e/o geologiche particolarmente disagiate e per le zone soggette a fenomeni di esondabilità, i valori di riferimento potranno essere ridotti fino al 30%.

La contemporanea presenza di limitazioni di tipologia diversa (ad esempio zona ricadente in piano attuativo non approvato gravata da servitù di elettrodotto) non consentirà il cumulo degli abbattimenti, ma permetterà una detrazione massima del 30%.

Si precisa, comunque, che i valori di riferimento, nonché le riduzioni di cui sopra, non sono da ritenersi vincolanti, potendo essere dichiarati valori inferiori in presenza di particolari condizioni, opportunamente documentate o documentabili dal contribuente, che compromettano o limitino, di fatto, l'effettiva edificabilità delle aree o ne riducano sensibilmente i valori, mediante la presentazione di apposita perizia giurata.

- 3) di precisare che i valori individuati con il presente atto non si applicano nei seguenti casi:
  - a) alle aree fabbricabili di P.R.G.C. del P.I.P. commerciale;
  - b) alle aree assoggettate a procedimenti espropriativi da parte del Comune e di altri Enti Pubblici;
  - c) alle aree fabbricabili che il P.R.G.C. destina a Servizi ed Attrezzature Collettive;
- 4) di stabilire che per le aree individuate come edificabili dal Piano Regolatore Comunale, ma classificate come "area Fluviale" dal "Progetto di Piano di Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Livenza", e di fatto quindi inedificabili, il valore imponibile ai fini IMU sia quello derivante dal reddito dominicale;



PARERI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto elettronico: del 15 giugno 2012 FRANCESCA DE BIASIO

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Visto elettronico: del 15 giugno 2012 MICHELE BORTOLUSSI

PARERE, AI SENSI DELLA DIRETTIVA DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO GENERALE: NON SI EVIDENZIANO VIZI DI LEGITTIMITA'.

Visto elettronico: del 15 giugno 2012 PAOLO GINI

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente esequibile.

Letto, firmato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

GINI Paolo

PEDROTTI CLAUDIO